

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

*I nuovi criteri di
determinazione del reddito di
lavoro autonomo e il ruolo
cruciale delle CU*

20/12/2024

PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 192/2024 in materia di revisione del regime impositivo dei redditi ha riformulato l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, in aderenza ai criteri ed ai principi sanciti dalla Legge delega per la riforma fiscale (Legge n.111/2023). Tra le novità la revisione del criterio di imputazione temporale dei redditi da lavoro autonomo, che fa assurgere ad un ruolo sempre più cruciale l'incrocio con i dati emergenti dalle CU, il cui termine di trasmissione è stabilito, a partire dal 2025, entro il 31 marzo.

LA NOVITA'

Si evidenzia la modifica che introduce una **deroga al principio di cassa per i compensi soggetti a ritenuta**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della Legge delega. Si stabilisce infatti che: "Il criterio di **imputazione temporale** dei compensi deve essere corrispondente a quello di **effettuazione delle ritenute** da parte del committente".

La riforma dei redditi di lavoro autonomo vede **l'allineamento** tra il momento di **percezione dei compensi** da parte del professionista e l'effettuazione delle **ritenute da parte del committente**. Viene quindi definitivamente risolto il problema che si presentava nel caso di pagamenti effettuati con **bonifico a fine anno**, del quale il professionista veniva a conoscenza nei primi giorni dell'anno successivo. Stante quanto emerge dal testo del Decreto legislativo, il cui iter parlamentare è quasi concluso, viene prevista anche l'applicazione retroattiva della nuova disciplina, facendo salvi i comportamenti pregressi tenuti dai professionisti che, di fatto, già si erano uniformati al contenuto delle CU rilasciate dai loro committenti.

In sostanza, **non potranno più sussistere difformità tra le CU rilasciate dai committenti e l'imputazione del reddito in capo al professionista**, poiché a rilevare sarà appunto la data di avvenuto pagamento da parte del committente, e non la data di effettivo accredito o "conoscenza" del pagamento stesso da parte del professionista.

Da qui, una sempre maggiore attenzione deve essere posta nel reperimento e nella verifica delle CU rilasciate dai committenti; CU per le quali, a partire dal 2025, è previsto un termine di trasmissione anticipato rispetto al passato. In caso di errore, giova ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni dovute.

Per i compensi **non assoggettati a ritenuta**, rimane applicabile il **principio di cassa ordinario**, che imputa il reddito al periodo in cui avviene l'effettivo incasso.

Alla luce delle modifiche in via di introduzione, la **correttezza** della Certificazione Unica rilasciata dal committente al professionista diverrà ancora più **fondamentale**, posto che non vi potrà più essere alcuna giustificazione ammissibile in caso di difformità tra quanto certificato dal committente e quanto dichiarato dal professionista.

A partire **dal 2025**, le CU che riportano esclusivamente redditi da lavoro autonomo dovranno essere trasmesse telematicamente **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per ulteriori informazioni o casi pratici

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona federico.piona@studiopiona.it



STUDIO PIONA